

## Risposte ai pareri della Provincia di Bergamo - settore pianificazione e sviluppo

Per quanto riguarda le eventuali differenze tra DDG n. 21 del 16/02/2022 e DDG n.47 del 20/04/2022, si segnala che quest'ultima precisa solamente che non si tratta di variante generale, ma di formazione di nuovo PGT comprensivo di nuovo documento di Piano, ma rimangono inalterati gli elementi fondamentali di indirizzo.



Circa la riferita mancanza nella documentazione della normativa e delle schede degli ambiti di trasformazione e dei permessi di costruire convenzionati, si fa presente che tali documenti sono tutti nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e quindi, se necessario, in ogni momento possono essere messi a disposizione su SIVAS.

Per quanto concerne il monitoraggio veda l'estensore della VAS.

Per gli ambiti ATR4 e AT CAMP, si prende atto delle osservazioni formulate dal settore pianificazione e sviluppo e conseguentemente si esclude quella parte dell'ATR4 che ricadeva nel territorio agricolo del PGT vigente e si elimina completamente l'AT CAMP e le aree interessate ritornano a destinazione agricola, modificando dove necessario la relazione.

Inoltre nelle NTA del PGT sarà trascritto in corrispondenza delle aree di primo livello della RER "l'impegno a condizionare le trasformazioni attraverso norme paesistiche e di consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità". Tali precisazioni normative saranno contenute anche nelle schede degli ambiti di trasformazione e dei permessi di costruire convenzionati.



CONTRIBUTO PROVINCIA SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	MODIFICA DI PGT
<p><b>ATR4</b> (ST 2.756 mq): ricade su area che il vigente PGT destinata in parte ad attrezzature pubbliche di progetto ed in parte appartenente al contesto agricolo. Trattasi di contesto ubicato su elementi di I livello della RER.</p> <div data-bbox="172 1346 403 1630"><p>PGT VIGENTE - Tav. 3.2 PDR</p></div> <div data-bbox="467 1346 699 1630"><p>VARIANTE - Tav. PDR 2A</p></div> <div data-bbox="762 1346 994 1630"><p>VARIANTE - Tav. DdP 8b</p></div>	

CONTRIBUTO PROVINCIA SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	MODIFICA DI PGT
<p><b>AT CAMP</b> (Ambito turistico ricettivo di 4.063 mq): ricade su area che il vigente PGT destinata all'attività agricola ubicato su e su elementi di I livello della RER.</p>  <p>PGT VIGENTE - Tav. 3.2 PDR</p> <p>VARIANTE - Tav. PDR 2A</p> <p>VARIANTE - Tav. DdP 8B</p>	<p><b>AT CAMP</b> viene eliminato l'AT CAMP ridestinando l'area a ambito agricolo</p> 



Analoga modifica normativa viene introdotta per gli ambiti di completamento per attività sociali private, anch'esse compresi negli elementi di primo livello della RER. Inoltre il verde privato sarà inserito come consumo di suolo nella redazione della cartografia dedicata.



Per quanto riguarda i due ambiti di completamento B2, si provvede a eliminare quello che non può essere assimilato al tessuto urbano consolidato riportando la destinazione ad agricola.

CONTRIBUTO PROVINCIA SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	MODIFICA PGT
<p>Introduzioni, nel PdR, di <b>due Ambiti residenziali di completamento (B2)</b> indicati in giallo nella CCS, con un ST rispettivamente di 1.152 mq e 2.732 mq.</p>  <p>PGT VIGENTE tav. 3.2 PDR</p> <p>VARIANTE - Tav. PDR 1B</p> <p>VARIANTE - Tav. DdP 8B</p>	 <p>Eliminato l' <b>Ambito B2</b> non contiguo al TUC su elementi di II livello della RER e in parte su bosco, riportando l'area agricola</p>

CONTRIBUTO PROVINCIA SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	PROPOSTA DI MODIFICA

CONTRIBUTO PROVINCIA SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Inoltre non appare condivisibile comprendere nella "riduzione consumo di suolo nel nuovo PGT (ambiti ridestinati agricoli)" la porzione di ATR4 e l'ATR7 che il DdP di Variante comprende nel "sistema insediativo – ambito prevalentemente edificato definito dall'elaborato PDR1 e PDR2" ed il PdR come "verde privato". Si riportano sotto gli estratti per una migliore comprensione.</p> 	<p>Le aree destinate a <b>verde privato</b> (ex porzione ATR4 e ATR7 del PGT vigente) nel nuovo PGT vengono ridestinate a ambito agricolo</p> 

Per quanto concerne le osservazioni relative ai diversi riferimenti statistici utilizzati, in termini di abitanti residenti (alcuni al 01/01/2021 e alcuni al 01/01/2024) è opportuno precisare che in taluni casi sono dati censuari e in altri casi sono dati riferiti a rilevamenti annuali. In ogni caso ai fini della determinazione dei fabbisogni si tenga presente che gli abitanti variano di molto poco, da 2026 del 2021 a 2070 al primo gennaio 2025. D'altra parte la gestazione del PGT è in corso da molti anni e alcune delle analisi erano state condotte da tempo, tuttavia si provvede con la presente integrazione e modifica ad aggiornare al primo gennaio 2025 i dati interessati.

Da quanto sopra esposto nasce il dimensionamento del piano al 2031 che oggi coincide con la durata quinquennale del piano. Il periodo quindi 2021-2031 appare congruo per definire le tendenze sociali e demografiche.

L'osservazione poi che diversi elementi del fabbisogno possano sovrapporsi tra di loro o comunque non interessare il solo contesto comunale non è esatta, poiché le voci del fabbisogno insorgente calcolate nella relazione illustrativa si occupano tutte di diversi argomenti e più esattamente per l'incremento di popolazione vengono utilizzati i dati statistici disponibili per i matrimoni i dati comunali, per i divorzi ancora i dati comunali, per la tendenza a vivere da soli

sempre i dati comunali, per introdurre il comfort abitativo infine una nostra elaborazione di dati raccolti durante la fase di rilievo, principalmente dei nuclei di antica formazione. Nella relazione comunque si precisa che ad esempio il numero medio dei matrimoni/anno proiettati al decennio è stato diminuito del 40% stimando che questa sia la quota di persone che contraggono matrimonio a Serina e vanno a vivere altrove. Analogamente la stima di coloro che costituiscono la tendenza a vivere da soli è stata diminuita consistentemente considerando che tale scelta confluisce spesso nei matrimoni. Nel modo che è stato qui descritto, si pensa di aver evitato quelle sovrapposizioni che paventa l'osservazione.

Per quanto riguarda, inoltre, lo schema di dimensionamento abitativo del piano, si premette che il riferimento ai cinquanta metri quadri di superficie utile per abitante, contenuto nell'art. 19 della LR 51/75 così come sostituito dall'art. 6 della LR 1/2001 così recita *"per le aree di espansione e per i lotti liberi si assume come capacità insediativa il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio di centocinquanta metri cubi per abitante ovvero di cinquanta metri quadrati di superficie utile per abitante; tali valori medi possono essere modificati in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie esistenti e previste..."*. Nel caso del comune di Serina le analisi condotte nella fase di rilievo del PGT hanno messo in luce una notevole differenza tra le diverse tipologie di abitazione esistenti (ad esempio tra quelle insediate nei nuclei di antica formazione e quelle che si sviluppano nei piani di lottizzazione passati e recenti o nelle zone di completamento residenziale; così per stabilire correttamente un rapporto tra mq di slp o mc di volumetria residenziale e abitanti e quelle che il PGT definisce entità abitative residenziali, è stata effettuata una stima delle due voci fondamentali in cui si può suddividere il patrimonio abitativo, e cioè tra le abitazioni di residenti e le seconde case.

Naturalmente può esistere un margine di errore nella valutazione dei due blocchi tipologici, ma comunque è necessario effettuarla poiché la tipologia delle seconde case si dimostra in termini di superficie lorda di pavimento e di volumetria assai superiore alla tipologia di riferimento per coloro che le abitano come residenti.

È importante poi valutare tale entità in termini volumetrici o di slp (il piano usa il riferimento volumetrico). Per questo motivo, per rispondere all'osservazione che si chiede perché l'entità abitativa non vengano analizzate in rapporto al numero di famiglie, si controdeduce nel modo seguente.

Se è vero che i dati statistici ISTAT ci consentono di stimare quali siano le abitazioni non occupate e quelle occupate (da mettere eventualmente in relazione al numero di famiglie) e anche gli "interni" relativi ai due insiemi citati, senza un riferimento preciso al numero di vani, nulla possiamo desumere dal punto di vista numerico in termini di volumetria o di superficie lorda di pavimento.

Di qui forse quello che nell'osservazione viene definito come un discostamento dalle indicazioni fornite dai *"Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo"*.

A questo proposito si precisa però che proprio l'art. 19 della LR 51/75 così come sostituito dall'art. 6 della LR 1/2001 invita nella redazione dei PGT a effettuare modifiche a tali valori medi (150 mc per abitante ndr) *"in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie esistenti e previste"*. D'altra parte i dati statistici ISTAT consentono un possibile raffronto tra abitazioni occupate, non occupate e la suddivisione effettuata dal PGT tra prime e seconde case.

ISTAT 2021	ABITAZIONI		
	OCCUPATE	NON OCCUPATE	TOTALE
SERINA (n.)	947	3.217	4.164
%	22,74	77,26	

STIMA PGT	ABITAZIONI		
	I CASE	II CASE	TOTALE
SERINA (mc)	259.905	810.047	1.069.952
%	24,29	75,71	

Tale raffronto ci mostra percentuali confrontabili, soprattutto nel caso di Serina, località a consistente vocazione turistica, tra seconde case e le abitazioni non occupate. Certamente le abitazioni non occupate oltre alle seconde case possono contenere le case vuote inutilizzate, gli immobili in vendita o in affitto, le abitazioni in ristrutturazione. Quindi potrebbe essere giustificato quel 1,55% in più tra i due termini di raffronto.

Tuttavia è confortante che il dato costruito sulla base dei rilievi effettuati nella relazione del PGT si avvicini al dato statistico delle abitazioni non occupate Istat.

L'osservazione che denuncia una non comprensione di come si sia giunti alla definizione di 217 mc/abitante (ora 207 mc/ab.), come rapporto da utilizzare per il calcolo della capacità insediativa del nuovo piano, è fondata perché la tabella che deve spiegare questo dato contiene alcuni refusi involontari.

Quindi la tabella a pag. 54 va così sostituita con la tabella seguente:

A) Stato di fatto - volume residenziale esistente	B) Stima volume seconde case	C) Stima volume prime case	D) Abitanti al 01/01/2025	E) Volume esistente/abitanti residenti	F) Volume seconde case/abitanti residenti	G) Volume prime case/abitanti residenti	H) Nuovo rapporto standard volume/entità abitativa per calcolo capacità insediativa (riduzione 60%)
				$E=A/D$	$F=B/D$	$G=C/D$	$H=E*40\%$
mc	mc	mc	n.	mc	mc	mc	mc/ab
1.069.952	810.047	259.905	2070	517	391	126	207

Dalla lettura della tabella, volendo ottenere una corrispondenza tra volumetrie edificate/edificabili ed entità abitative teoriche si è proceduto nel modo seguente. Se considerassimo il rapporto tra volume esistente e gli abitanti residenti, dovremmo usare il riferimento a 517 mc/entità abitativa (è del tutto evidente l'incidenza delle abitazioni non occupate e principalmente delle seconde case), se invece volessimo confrontare il volume delle seconde case in rapporto agli abitanti residenti

otterremmo un valore pro-capite di 391 mc. Paragonando infine il volume delle prime case rispetto agli abitanti residenti otteniamo il valore di 126 mc pro capite.

Volendo raggiungere l'obiettivo di disincentivare le seconde case si deve necessariamente equiparare l'entità abitative a un valore volumetrico pro-capite ridotto del 60% rispetto a quello stimato volume esistente/abitanti esistenti e cioè 207 mc pro-capite.

Facendo in questo modo si potrà ottenere un confronto tra le possibilità edificatorie aggiuntive previste dal PGT che, effettuate le modificazioni inerenti alle altre osservazioni pervenute, sommano a 227 entità abitative, davvero coincidenti con il fabbisogno stimato di 228 entità abitative.

Per quanto riguarda il rilievo contenuto nel parere di cui si tratta, che mette in luce come il calcolo del fabbisogno 2021-2031 sia in parte già trascorso, si fa notare che il PGT è in corso di redazione dal 2022 e che si sono succedute due diverse amministrazioni e ciò ha comportato la dilatazione dei tempi di stesura del piano e di conseguenza la revisione del termine della stima del fabbisogno. Tuttavia si fa notare che il primo quinquennio 2021-2025 ha visto abbastanza rispettate ad esempio le previsioni di sviluppo demografico, stimato nella relazione in 7,4 abitanti medio/anno che darebbe luogo nel già citato primo quinquennio a 35 nuovi abitanti. Effettivamente tra il 2021 e il 2025 gli abitanti sono passati da 2026 a 2070 e cioè con un incremento di 44 abitanti, assolutamente confrontabili con la previsione. Da tutto questo deriva la decisione di mantenere inalterato il periodo di studio del fabbisogno, immaginando un confronto possibile al termine del secondo quinquennio del periodo preso in considerazione, che coincide di fatto con la validità del PGT.

Per quanto riguarda poi la mancanza di stima dei fabbisogni per le funzioni non residenziali i citati *"criteri per la politica di riduzione del consumo di suolo"*, preso atto della complessità delle analisi demografiche e statistiche che sarebbero richieste, consigliano di applicare un metodo semplificato che di seguito viene illustrato e aggiunto nella relazione.

Si premette che le aree complessivamente interessate da una destinazione produttiva sono 38.000 mq pari allo 0,14% della superficie comunale, e che sono tutte ereditate dalla pianificazione precedente e verosimilmente frutto di richieste e suggerimenti consolidati nel tempo.

Di seguito si indicano le aree produttive

TESSUTO PRODUTTIVO SERINA		
TIPO	AMBITO	ST
produttivo	D1	4.205
produttivo	D1	2.966
produttivo	D1	17.016
artigianale	PCC7	6.137
ATP produttivo	ATP 1	7.627
<b>TOTALE</b>		<b>37.952</b>

La somma delle superfici lorde di pavimento secondo i criteri darebbe luogo a un fabbisogno fisiologico di almeno 1.000 mq di slp. Non sono disponibili aree di rigenerazione urbana cui attingere per questa destinazione; per questi motivi si può ritenere che il confronto tra i 1.000 mq di

fabbisogno fisiologico e i 5.800 mq disponibili nell'ATP1 e nel permesso di costruire convenzionato PCC7 metta in luce un ulteriore fabbisogno, verosimilmente generatosi nel tempo e consolidato nelle aree ereditate dalla pianificazione precedente.

Va inoltre messo in luce che Serina ha effettivamente un ruolo trainante rispetto agli altri comuni come evidenziato dalle analisi effettuate nel PGT.

Per quanto riguarda il tema della rigenerazione urbana e territoriale si conferma che non esistono a Serina aree riconducibili a questa fattispecie e conseguentemente non si è verificata la necessità di predisporre interventi di rilevanza urbana prioritari.

La rigenerazione urbana e territoriale vive nel documento di piano attraverso la pianificazione di interventi specifici regolati dalle schede di ambito, e dalle norme di attuazione. Non viene usato il termine rigenerazione urbana in quanto la struttura produttiva di Serina è molto limitata e non dà luogo a necessità particolari, anche se tutto il documento di piano, anche con l'idea dei tre tour tematici, contribuisce alla rigenerazione territoriale del comune.

Per quanto concerne il Piano Particolareggiato del centro storico, esso sarà come previsto dalla legge urbanistica nazionale (L. 1150/42 art. 13) uno strumento di attuazione del PGT e non sarà per esso necessaria una variante urbanistica ma seguirà solo la procedura di approvazione del Piano Particolareggiato medesimo.

Il Piano Particolareggiato ai sensi della Legge urbanistica nazionale e di quella regionale, rientra nelle normali procedure attuative del PGT ed è quindi pacifica la possibilità di ricorrere al Piano Particolareggiato del centro storico che, se previsto e perimetrato come effettivamente è nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole, sottopone tutti gli ambiti A alla redazione obbligatoria di un Piano Particolareggiato.

Per quanto riguarda la verifica delle interferenze con i siti di rete natura 2000, tutto quanto è compreso nei moduli per l'incidenza, allegato F, trae origine dalla documentazione complessiva messa a disposizione del Comune, relativa al Documento di piano, Piano delle regole e Piano dei Servizi.

Per quanto riguarda il demanio comunale per le attività sportive stagionali, all'art.45 delle NdA viene precisato ciò che è consentito per mantenere "le caratteristiche idonee per lo sport nelle diverse stagioni, comprese quelle invernali", prevedendo anche un piano generale per lo sviluppo e l'integrazione tra i vari impianti".

Per quanto riguarda il servizio risorse idriche – ufficio scarichi, si fa notare che due degli interventi inseriti per la prima volta nel PGT oggetto di osservazione e precisamente *ATR 04* e l'ambito *CAMP* definiti tra i più problematici, sono stati modificati (l'*ATR 04* è stato molto ridotto e la parte residua risulta prossima all'edificato) o stralciati come ad esempio l'ambito *CAMP*.

Inoltre la sostanza delle osservazioni contenute su questo argomento, così come di seguito riassunte, saranno inserite nelle schede di ambito e negli articoli di normativa relativi agli ambiti di completamento:

- le acque reflue domestiche qualora generate da nuove aree edificate ubicate all'interno dell'agglomerato o poste a suo confine, dovranno essere collegate all'esistente rete fognaria comunale previo suo adeguamento se necessario, nel caso gli edifici fossero

esterni all'agglomerato, lo scarico è ammesso con recapito su suolo/strati superficiali del sottosuolo previa acquisizione di specifica autorizzazione allo scarico presso i competenti uffici provinciali;

- nel caso di scarichi di acque reflue industriali e/o meteoriche soggette al rispetto del Regolamento Regionale n. 4/06, derivanti da attività produttive (piccole medie imprese), dovrà essere acquisita apposita Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), avendo cura di scaricare le acque generate nei recapiti previsti dalla normativa vigente previa corretta gestione e trattamento di tali reflui. Per quanto concerne lo scarico delle acque meteoriche di cui sopra, si fa riferimento alla RR n. 4/06.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto l'art. 16 delle NdA prevede “Nelle fasce di rispetto stradale così come prescritte dalle leggi Vigenti ogni intervento dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione, o nulla osta, da parte dell’Ente competente (Provincia di Bergamo)” e quindi non si è ritenuto di evidenziare negli elaborati grafici le fasce di rispetto stradale in quanto avrebbero appesantito la leggibilità del piano.

La dizione “*ciclabile non protetto*” così come trascritta nelle legende degli elaborati grafici del PGT, viene sostituita con la dizione “*percorso ciclabile promiscuo*” in accordo con le osservazioni formulate.

In materia di rifiuti si fa notare che tutte le segnalazioni riguardano squisitamente la progettazione specifica ed esecutiva dei vari interventi e non sembrano adeguati riferimenti alla normativa di PGT e quindi sono assunte come raccomandazioni per la fase di discussione e di approvazione dei progetti.

Per quanto concerne le fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua si inserisce al termine dell'art. 17 delle NdA la seguente frase: “ai sensi del D.Lgs 142/04 lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” ricadenti nel territorio di Serina sono sottoposti alle disposizioni, alle tutele previste dal citato D.lgs. Tali fasce di rispetto sono identificate nell'elaborato DdP Tav 6 fattori emergenti che vincolano le trasformazioni.

Per quanto riguarda il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi si rimanda alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione comunale e che in ogni momento potrà essere consultata dagli enti preposti.

I “*tour*” descritti nell'osservazione sono ben visibili nella tavola 7 del Documento di Piano cui si rimanda.

Sul tema della REC si prende atto del parere e vengono eliminate le sovrapposizioni con la RER-REP nella tavola dedicata.

Rispetto agli ambiti di elevata naturalità si accoglie l'osservazione e si aggiunge l'art. 56 elementi di elevata naturalità con il seguente testo “*la tav 6 del DdP identifica gli ambiti di elevata naturalità nei quali valgono le indicazioni contenute all'art 17 del PPR*”.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla carta del consumo di suolo, si accoglie la richiesta che debba essere almeno alla scala 1:10000 e si suddivide la tavola 8C nelle due tavole 8C e 8D

redatte in scala 1:6000. Si accoglie anche l'osservazione sulla suddivisione degli ambiti di trasformazione per destinazione funzionale. Inoltre si conferma che si è utilizzato il riferimento al perimetro "contiguo" degli ambiti se confinanti con l'urbanizzato con almeno il 75% del perimetro.

Si è verificata la corretta classificazione delle aree definite come verde privato, escludendo quelle che potevano essere discutibili e più esattamente l'ambito ex ATR7 e la porzione dell'ex ATR4 che sono stati ricompresi nel territorio agricolo.

Si è fatta una verifica tra servizi esistenti e di progetto e si è controllata la corretta applicazione dei criteri regionali su di essi.

Non risultano evidenti e consistenti recuperi a fini residenziali o altre destinazioni di insediamenti originariamente agricoli.

Non esistono nuove consistenti previsioni viabilistiche da conteggiare nel consumo di suolo.

Per quanto riguarda la qualità dei suoli, la valutazione della necessità di privilegiare le situazioni di basso valore agricolo con riferimento agli ambiti di trasformazione e ai permessi di costruire convenzionati, nella definizione delle ubicazioni dei vari interventi, è stata effettuata. Infatti tutti gli ambiti di trasformazione residui, dopo le grandi riduzioni effettuate rispetto al 2014, ricadono nelle zone a basso valore agricolo (cfr Tav 8A del DdP), tranne l'ambito ATP che ricade tra i terreni agricoli di valore moderato, ma tale ambito è confermato rispetto al piano vigente e rappresenta una delle pochissime aree necessarie per sviluppare iniziative a carattere produttivo.

La materia della riduzione del consumo di suolo è stata affrontata nel rispetto dei criteri regionali pur con le aleatorietà in essa contenute.

Però tenendo conto delle osservazioni formulate dal settore pianificazione, si è provveduto a non includere nel calcolo del consumo di suolo i PCC e gli ambiti B4 e B2, inoltre le porzioni di verde privato ex ATR 4 e ex ATR7 sono state riportate all'uso agricolo. In questo modo la riduzione del consumo di suolo diventa del 59,84% (considerando la riduzione operata sugli ambiti di trasformazione residenziali sul totale degli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi). Va però considerato che l'amministrazione comunale non vuole ridurre le pochissime aree di espansione produttiva che per la cronaca rappresentano lo 0,0273% del territorio e lo 0,0287% della superficie agricola o naturale.

Per quanto riguarda i dati riferiti al consumo di suolo riportati nelle tabelle della relazione illustrativa e le tabelle sulle tavole del consumo di suolo (tavv. A, 8B, 8C e 8D) sono resi conformi anche tenendo conto delle modifiche apportate.

Si precisa che la riduzione sul consumo di suolo si applica prendendo in considerazione gli ambiti di trasformazione del PGT vigente, mentre nel BES sono calcolati i nuovi interventi previsti dal nuovo PGT.

Il BES quindi assomma -29,747 mq.

Per quanto concerne il PTR "Valli Alpine, le Orobie Bergamasche e le Valli Valsassina" si aggiunge nelle NdA l'art. 57 PTR "Valli Alpine, le Orobie Bergamasche e le Valli Valsassina" che così recita: "In tutto il territorio comunale valgono le disposizioni prescrittive relative agli obiettivi operativi 1.1 e 1.3 contenute nel PTR".

Per le richieste di modifiche del PIF Valle Brembana (Val Serina – Val Parina) alla fine dell'art. 38 delle NdA si aggiunge la seguente frase: “Si rimanda alla disciplina del PIF per la procedura da seguire per le modifiche”.

Per i riferimenti al contesto locale n.1 Val Parina, precisato che si è provveduto a identificare nell'elaborato 7 DdP le linee di contenimento dei tessuti urbanizzati, rispettandole, come avvenuto nel caso di ATR4 che viene contenuta esattamente all'interno di tale linea, si aggiunge inoltre che tutti gli elaborati della proposta di PGT sono disponibili e consultabili per ogni verifica contenutistica.

Per quanto riguarda il PAI e il PGR risponda il geologo.

La coerenza tra gli aspetti urbanistici e gli aspetti geologici è garantita attraverso la tavola Tav 11 del DdP.